



CONVENZIONE PON. BIKE ITALIA S.P.A.

Contraente: Pon. Bike Italia S.p.A.

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE POLIZZE.....	2
PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI GENERALI.....	3
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE POLIZZE.....	5
3. CONDIZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.....	8
4. CONDIZIONI FURTO E RAPINA.....	10
5. CONDIZIONI INFORTUNI.....	15
6. ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	24

* * *

NUMERI DI POLIZZA	Codice Agenzia	RAMO
440.117.195	13F - VERONA FIERA	Responsabilità Civile verso Terzi
440.117.196	13F - VERONA FIERA	Furto e rapina
440.117.194	13F - VERONA FIERA	Infortuni

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE POLIZZE

Contraente: Pon. Bike Italia S.p.A.
Sede Legale: Via San Michele, 28 - 37026 Pescantina (VR)
Codice Fiscale / Partita I.V.A.: 03757350230

PREMESSA

Premesso che fra la spett.le Pon. Bike Italia S.p.A. con sede in VIA SAN MICHELE 28 - 37026 - PESCANTINA (VR) P. IVA 03757350230 (in seguito denominata Contraente) che sottoscrive le polizze in favore degli Assicurati e che è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dalle polizze medesime, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dagli Assicurati stessi e indicati nel successivo art. 2 e GENERALI ITALIA S.P.A. si stipula, con le modalità di seguito riportate, la presente Convenzione che ha per oggetto l'assicurazione della totalità degli acquirenti di biciclette a pedalata assistita/ muscolari commercializzate in Italia dalla Contraente nei modelli allegati alla presente Convenzione (in seguito denominate biciclette a pedalata assistita/ muscolari) in relazione alle seguenti coperture:

- Responsabilità Civile verso terzi ai sensi di legge derivante dalla proprietà e conduzione di biciclette a pedalata assistita/ muscolari;
- Furto e rapina delle biciclette a pedalata assistita/ muscolari;
- Infortuni occorsi alla guida della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari acquistata; disciplinate come di seguito riportato.

1. DEFINIZIONI GENERALI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione (clienti di Pon. Bike Italia S.p.A. che entrano in copertura).

Assicurazione: Il contratto che regola la copertura assicurativa per gli utenti Pon. Bike Italia S.p.A.

Assicuratore: Generali Italia S.p.A.

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico". – check con linea -

Atto terroristico: Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica alla quale Generali Italia deve pagare l'indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.

Contraente: Il soggetto che stipula la polizza in favore degli Assicurati, Pon. Bike Italia S.p.A.. la quale, stipulando per conto altrui, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dagli Assicurati

Convenzione: accordo tra Pon. Bike Italia S.p.A. e Generali Italia che ha per oggetto l'assicurazione della totalità degli acquirenti di biciclette a pedalata assistita/ muscolari commercializzate in Italia, in relazione alle seguenti coperture:

- Responsabilità Civile verso terzi ai sensi di legge derivante dalla proprietà e conduzione di biciclette a pedalata assistita/ muscolari;
- Furto e rapina delle biciclette a pedalata assistita/ muscolari;
- Infortuni occorsi alla guida della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari acquistata;

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Difetto fisico: Mancanza o imperfezione (genetica e non) o condizione traumatica acquisita, di un organo e/o di un apparato e/o di una funzione anche se non note o non diagnosticate alla stipula della Polizza. Per esempio, sono considerati Difetto fisico: alluce valgo, dito a martello, piede piatto, vizi di rifrazione, deviazione del setto nasale, ginocchia vare e/o valghe, cheratocono, scoliosi.

Franchigia: Sezione RC: Importo prestabilito che viene recuperato dall'Assicurato a seguito del pagamento del risarcimento. Sezione infortuni: Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in punti percentuali per le invalidità, in giorni per le indennità o in importo fisso per i rimborsi spese.

Furto: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Generali Italia: l'impresa assicuratrice.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente Cyber: qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico". Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Indennizzo: la somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, l'invalidità permanente o una inabilità temporanea

Invalidità Permanente: Perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: Ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con SSN o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzato in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotato di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati istituti di cura le case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e ospizi per anziani, gli hospice, gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche, i Centri Benessere in genere e le Beauty Farm o istituti assimilabili.

Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Generali Italia

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

Ricovero: Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: importo, che rimane a carico del Contraente, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro: Evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Vetro stratificato di sicurezza: lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all'interposizione di fogli di un legante plastico denominato PVB (polivinilbutirale) in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE POLIZZE



Che cosa è assicurato

2.1. Soggetti Assicurati

Sono assicurati i soggetti individuati come di seguito indicati:

- Polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT): l'acquirente della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari (per i modelli allegati alla polizza) o altro soggetto identificato all'atto della vendita, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli conviventi;
- Polizza Furto e rapina: l'acquirente della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari (per i modelli allegati alla polizza) o altro soggetto identificato all'atto della vendita;
- Polizza Infortuni: l'acquirente della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari (per i modelli allegati alla polizza) o altro soggetto identificato all'atto della vendita, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli conviventi solo ed esclusivamente durante la conduzione del veicolo.

2.2. Massimali e somme assicurate

I massimali e le somme assicurate vengono stabilite per ciascuna Polizza come segue:

- Polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT): € 250.000,00 per ogni sinistro;
- Polizza Furto e rapina: il prezzo di acquisto della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari con il limite massimo € 8.000,00;
- Polizza Infortuni: per ciascun Assicurato: capitale per il caso di Morte € 50.000,00 - capitale per il caso di Invalidità Permanete € 50.000,00 e €2.500 per rimborso spese mediche da infortunio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

2.3. Efficacia dell'Assicurazione nei confronti dei soggetti assicurati

L'assicurazione relativamente ai singoli assicurati decorre dalle ore 24.00 della data di consegna o acquisto della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari (per i modelli allegati alla polizza) e termina alle 24.00 del 365° giorno successivo.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le biciclette a pedalata assistita/ muscolari (dei modelli identificati sopra) **consegnate o acquistate dal 01.07.2024 al 30.06.2025**.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

2.4. Dichiarazioni del Contraente – Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo².

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

² Art. 1898 del Codice Civile.

Il Contraente può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

2.5. Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

2.6. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Generali Italia può recedere dall'assicurazione.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni e entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.8. Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.9. Informativa dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, di cui alla normativa sulla privacy (Regolamento UE N. 679/2016 - GDPR), predisposta da Generali Italia. Inoltre, se è previsto il trattamento di dati particolari degli assicurati, il Contraente si impegna ad acquisire e trasmettere a Generali Italia il consenso degli assicurati al trattamento dei dati stessi. In questo caso il Contraente provvede ad adottare modalità di acquisizione e trasmissione di tali dati particolari, che non consentono al Contraente di prenderne visione e ne garantiscono la riservatezza.

Il Contraente si obbliga a tenere indenne Generali Italia da ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto di quanto sopra e, in ogni caso, dall'inosservanza della normativa sulla privacy da parte del Contraente stesso.

2.10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

³ Art. 1897 del Codice Civile.

3. CONDIZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI



3.1 Che cosa è assicurato

3.1.1 Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, proprio o dei figli minorenni dei quali debba rispondere, nella sua qualità di proprietario e/o conducente della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari.



3.2 Che cosa non è assicurato

3.2.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui stabilmente convivente;

3.2.2 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Sono esclusi, altresì, i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento;
- b. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe;
- c. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d. alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
- e. dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivatigli dalla legge.
- f. conseguenti da circolazione di mezzi rientranti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria così come definite dal codice della strada e modifiche e/o integrazioni
- g. che si verificano in conseguenza della circolazione del mezzo in violazione della normativa vigente in materia di circolazione di velocipedi, biciclette elettriche e monopattini elettrici e del codice della strada.



3.3 Ci sono limiti alla copertura

3.3.1 Massimale di polizza e franchigia

Responsabilità civile verso terzi (RCT): € 250.000,00 per ogni sinistro; L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di € 150,00 per ogni sinistro.

3.4 Norme che operano in caso di sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

3.4.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato **deve darne avviso scritto** all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, inviando mail alla casella agenzia.veronafiera.it@generali.com.

Tale avviso deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, le generalità e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato **ha l'obbligo di denuncia alle Pubbliche Autorità dei sinistri con presenza lesioni o morte di terzi.**

L'Assicurato **deve inoltre immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.**

L'Assicurato che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra **perde il diritto all'indennizzo.**

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, Generali Italia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

3.4.2 Gestione delle vertenze di danni – spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.



3.5 Dove vale la copertura

3.5.1 Estensione Territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio dello Stato italiano.

3.6 Operatività in secondo rischio

Se l'Assicurato al momento del sinistro ha in corso altra polizza per il medesimo rischio, **la presente assicurazione opera in secondo rischio rispetto a tale polizza**, per l'eccedenza rispetto ai massimali assicurati dalla polizza di primo rischio e comunque fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione.

4 CONDIZIONI FURTO E RAPINA



4. Che cosa è assicurato

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La copertura opera nel caso di rapina e furto totale del mezzo sia nel perimetro della propria abitazione, alle condizioni sotto riportate, sia fuori dalle pertinenze, con rimborso del valore della bicicletta elettrica o muscolare al Contraente che provvede a fornire all'Assicurato un modello identico o di pari valore commerciale (non di vendita) a quello acquistato (Pon bike Italia) unitamente alla catena ad alto livello di sicurezza consegnata con l'acquisto.

Se il furto delle biciclette a pedalata assistita/ muscolari è avvenuto all'interno di abitazioni, cantine o garage la garanzia opera **solo se l'autore si è introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:**

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- 2) uso fraudolento di chiavi;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente e ha poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Il fabbricato e i locali che contengono i le cose assicurate **devono avere pareti perimetrali, solai o coperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia**. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego

di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure vetrocemento armato totalmente fisso.



4.2 Che cosa non è assicurato

4.2.1 Esclusioni

- **L'assicurazione non opera in caso di furto di singoli componenti della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari.**
- **L'assicurazione non opera in caso di mancato utilizzo della catena ad alto livello di sicurezza fornita con l'acquisto della bicicletta a pedalata assistita/ muscolare salvo in caso di rapina**
- **L'assicurazione non opera dopo il primo anno solare di vita della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari dalla data certificata di acquisto**

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- b) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe.
- d) Atti vandalici e furto di parti accessorie del mezzo

Generali Italia —**non risarcisce i danni di furto e rapina, commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**

- dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- da persone che abitano od occupano i locali contenenti le cose assicurate;
- da dipendenti dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui sopra.



4.3 Ci sono limiti di copertura

4.3.1 Limite massimo dell'indennizzo

Il prezzo di acquisto della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari con il limite massimo € 8.000,00 e il limite indennizzo massimo annuo, per la totalità dei sinistri, di € 100.000.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Generali Italia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

4.4 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà di Generali Italia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi a Generali Italia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Generali Italia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Generali Italia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che sono recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Generali Italia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

4.5 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

4.6 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni **in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Se la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, **Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

4.7 Norme che operano in caso di sinistro

4.7.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso a Generali Italia **entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza**, tramite e-mail indirizzata alla casella indirizzo agenzia.veronafiera.it@generali.com, specificando il numero di telaio della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari oggetto del sinistro, le circostanze dell'evento, necessaria la foto della catena manomessa a riprova che il parcheggio fosse stato protetto e il modello della e-bike con l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando Generali Italia, l'agenzia e il numero di polizza;
- b) fornire a Generali Italia, **entro i 5 giorni successivi, indicazione della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari rubata o danneggiata, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;**
- c) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico di Generali Italia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Fondamentale per la gestione dei sinistri è allegare alla stipula del contratto listino dei prezzi acquisto delle singole bici, con relativi aggiornamenti e il modello di catena che verrà venduto con la e-bike.

4.7.2 Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro all'Assicurato viene fornito un modello identico o di pari valore commerciale (non di vendita) a quello acquistato e al Contraente viene rimborsato l'importo di sostituzione del mezzo (pari al prezzo di acquisto, privo del ricarico del venditore e dell'IVA).

4.7.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e da Generali Italia. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, **restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.7.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Generali Italia, o da una persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.7.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.8.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.8.4, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.7.6 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art. 4.2.

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale Generali Italia, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

4.7.7 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4.8 Dove vale la copertura

4.8.1 Estensione Territoriale

L'assicurazione furto vale nel territorio dello Stato italiano (San Marino e Città del Vaticano comprese).

5 CONDIZIONI INFORTUNI

5.1 Che cosa è assicurato

5.1.1 Oggetto della copertura Garanzia Infortuni

Generali Italia assicura l'Infortunio che ha per conseguenza la Morte o l'Invalidità Permanente, occorso all'Assicurato alla guida della bicicletta a pedalata assistita/ muscolari. **L'operatività della copertura è comunque subordinata all'immediato ricorso al pronto soccorso da parte dell'Assicurato.**

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno la caratteristica di Infortunio non espressamente esclusi.

Sono compresi:

- gli infortuni causati da imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (colpa grave dell'Assicurato);
- le lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni.

Sono assimilati ad Infortunio e quindi compresi:

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
- b) l'assideramento e il congelamento;
- c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze se dovute a causa fortuita;
- d) l'asfissia di origine non morbosa;
- e) l'annegamento;
- f) le conseguenze delle infezioni dovute a Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, escluse in ogni caso le Malattie;
- g) gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria;
- h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari per la cura delle Lesioni derivanti da Infortuni indennizzabili a termini di polizza.

5.2 Ci sono limiti di copertura

Se l'Infortunio colpisce contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non può superare l'importo di euro 1.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate assicurate con la presente Polizza e con eventuali altre polizze stipulate per lo stesso rischio con Generali Italia.

Le indennità liquidabili sono proporzionalmente ridotte se nel loro complesso eccedono tale importo.

5.3 5.3 Che cosa è assicurato

5.3.1 Oggetto della copertura Garanzia Invalidità permanente

Se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa viene accertata anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, Generali Italia liquida un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in base alle seguenti percentuali:

	Destra	Sinistra
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
• un arto superiore	70%	60%
• una mano o un avambraccio	60%	50%
• un pollice	18%	16%
• un indice	14%	12%
• un medio	8%	6%
• un anulare	8%	6%
• un mignolo	12%	10%
• la falange ungueale del pollice	9%	8%
• una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	

Anchilosi:		
• della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

Paralisi completa:		
• del nervo radiale	35%	30%
• del nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
• al di sopra della metà della coscia	70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi:	
• dell'anca in posizione favorevole	35%
• del ginocchio in estensione	25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
---	-----

Perdita totale, anatomica o funzionale di:
--

• un occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%

Sordità completa	
• di un orecchio	10%
• di entrambi gli orecchi	40%

Stenosi nasale assoluta:	
• monolaterale	4%
• bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
--	----

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%

• Dodicesima dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%

Esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
--	----

Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo	5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei	2%

Perdita anatomica:	
• di un rene	15%
• della milza senza compromissioni significative della	8%

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconosce una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell'Invalidità Permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste dalla suddetta tabella di legge per l'arto superiore destro e la mano destra valgono per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Se permane un residuo deficit visivo viene riconosciuta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

L'Indennizzo spettante per Invalidità Permanente viene calcolato applicando alla somma assicurata per Invalidità Permanente totale la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato.

Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'Indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Generali Italia paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

5.3.2 Garanzia Morte

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, Generali Italia-liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati in Polizza o, in assenza di designazione, agli eredi testamentari o, in assenza di testamento, agli eredi legittimi.

Gli indennizzi per morte e Invalidità Permanente non sono cumulabili. **Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza dell'Infortunio l'Assicurato muore, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'Indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte se questo è superiore.**

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume che il decesso è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga la somma prevista per la Garanzia Morte da infortunio.

Il pagamento è effettuato trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta⁴ **se nel frattempo non sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile.**

Se, dopo il pagamento, risulta che il decesso non si è verificato o che non è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata per la Garanzia Morte da infortunio.

Tuttavia, se l'evento ha causato un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il diritto di chiedere l'accertamento dell'Invalidità permanente eventualmente subita.

Tale diritto può essere esercitato, anche agli effetti della prescrizione, dal momento in cui l'Assicurato **ricompare o ne è provata l'esistenza. Generali Italia paga all'Assicurato l'Indennizzo eventualmente dovuto solo a condizione di avere ottenuto la restituzione della somma pagata ai Beneficiari per la Garanzia Morte da infortunio.**

5.3.3 Garanzia accessoria: Rimborso spese sanitarie da Infortunio

Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute in conseguenza dell'Infortunio fino al limite massimo indicato in polizza per:

- onorari dei chirurghi o dell'équipe operatoria in caso intervento;
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento;
- retta di degenza

Sono inoltre compresi le spese anche senza intervento chirurgico per:

- esami ed accertamenti diagnostici;
- trasporto dell'Assicurato in Istituto di cura in caso di Ricovero e rientro al domicilio effettuato con qualsiasi mezzo, esclusa comunque l'auto privata;
- prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.

Sono comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da Infortunio. Generali Italia rimborsa inoltre le spese di trasferimento, anche con aereo, in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell'Assicurato se nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l'Infortunio l'Assicurato non è curabile.

⁴ Artt. 60 e 62 del Codice civile.

5.4 Che cosa non è assicurato

5.4.1 Delimitazioni ed esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- a) gli stati patologici correlati all'infezione da HIV;
- b) le malattie mentali, le sindromi organiche cerebrali, i disturbi psichici in genere, , disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive;
- c) gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all'uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;

5.4.2 Permanenza in assicurazioni: limiti di età

L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Per le persone assicurate che compiono i 75 anni in corso di copertura, l'assicurazione rimane comunque efficace fino alla scadenza.

5.4.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:

- a) **causati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene. Per ebbrezza si intende la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue del tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro;**
- b) **che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato anche in concorso;**
- c) **che derivano da infarto, ernie, rotture sottocutanee di tendini;**
- d) **causati da guerra ed insurrezione;**
- e) **conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da Atto terroristico o guerra;**
- f) **conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- g) **gli infortuni derivanti da partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti).**

5.5 Ci sono limiti alla copertura

- 5.5.1 **Massimale di polizza per ciascun Assicurato:** capitale per il caso di Morte € 50.000,00 - capitale per il caso di Invalidità Permanete € 50.000,00.

5.5.2 Franchigia Assoluta per invalidità permanente

Relativamente al caso di Invalidità Permanente, a parziale deroga di quanto indicato al precedente art. 5.3, si conviene d'accordo tra le Parti che l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 5% della totale; in tal caso l'indennità viene liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5%.

5.5.3 Per la garanzia Rimborso spese sanitarie da infortunio **opera uno scoperto del 20%** con il minimo di € 80,00 per ciascuna prestazione.



5.6 Dove vale la copertura?

5.6.1 Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo salvo quanto previsto da articolo 6.2 "Clausola di esclusione Territoriale".

5.7 Norme che operano in caso di sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

5.7.1 Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'Infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, **deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato o da altro soggetto per conto dei medesimi, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità.** Generali Italia effettua il rimborso per la garanzia accessoria: Rimborso spese sanitarie da Infortunio, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale o in copia. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. La presente garanzia è operante se indicata la somma assicurata nell'Appendice delle modalità di assicurazione.

La denuncia di Infortunio **deve essere presentata tramite email** al seguente indirizzo agenzia.veronafiera.it@generali.com

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, **Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.**

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere il totale o parziale diritto all'Indennizzo.

5.7.2 Criteri di indennizzabilità

L'Indennizzo è dovuto da Generali Italia per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che risulta indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Le conseguenze che ha avuto l'Infortunio sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute e il pregiudizio che queste possono portare all'esito delle Lesioni prodotte dall'Infortunio **non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dell'Infortunio.**

Nei casi di preesistenti mutilazioni o Difetto fisico, l'Indennizzo per invalidità permanente da Infortunio è corrisposto per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio **come se esso avesse colpito la persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.**

5.7.3 Controversie – perizia contrattuale

In caso di controversie di natura medica, le parti possono demandare la decisione ad un confronto tra un medico fiduciario di Generali Italia ed un medico nominato dall'Assicurato. **L'accordo è vincolante per le parti.**

Quando si verifica disaccordo sui punti controversi, i due Medici possono, con il consenso delle parti nominarne un terzo.

Se i due medici non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Il terzo medico interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti.

Ciascun medico ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri medici e/o specialisti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico e dei professionisti nominati dal proprio medico che hanno coadiuvato le operazioni peritali. Le spese e competenze del terzo medico sono ripartite a metà tra l'Assicurato e Generali Italia.

I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

5.7.4 Liquidazione

Ricevuta la documentazione attinente il Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Generali Italia liquida l'Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro 30 giorni al pagamento. Generali Italia provvede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate

L'Indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia.

5.7.5 Rinunzia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga verso il responsabile dell'Infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.

6 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI



Che cosa non è assicurato

6.1. Misure restrittive – Sanzioni Internazionali (Sanction Clause)

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".

6.2. Clausola di esclusione Territoriale

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio in relazione a perdite, danni o responsabilità:

- (i) derivanti da attività svolte nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone o entità residenti o situate in uno dei predetti Paesi o territori o nelle loro acque territoriali;

(iii) derivanti da attività che, direttamente o indirettamente, coinvolgono o avvantaggiano il governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, persone o entità giuridiche residenti o situate in uno o più degli stessi.

Tuttavia, questa esclusione non si applica alle attività svolte o ai servizi forniti in caso di emergenza per ragioni di sicurezza o quando il relativo rischio è stato notificato all'assicuratore e quest'ultimo ha confermato per iscritto la copertura per il rispettivo rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

<elenco paesi esclusi>"

- Afghanistan,
- Cuba,
- Bielorussia,
- Russia,
- Venezuela,
- Iran,
- Siria,
- Libia,
- Corea del nord,
- Myanmar,

- Crimea,
- Regione popolare di Doneck,
- Regione popolare di Lugansk,
- Regione popolare di Kherson,
- Regione popolare di Zaporizhzhia

6.3. Clausola di esclusione Cyber Risk

Esclusioni Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (vedi definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (vedi definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “Atto Cyber” (vedi definizione)
- “Incidente Cyber” (vedi definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell’ambito del sotto-limite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (vedi definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

6.4. Clausola di esclusione del rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello

pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o **contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.**